

Orafi e Argentieri (Industria) – CNEL C021

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Federorafi e Fim-Cisl, Fiom Cgil, Uilm-Uil	23.12.2021	23.12.2021	31.12.2024	31.12.2024	-

¹ Al fine di dare piena efficacia ed esigibilità a tale ipotesi di Accordo, le organizzazioni sindacali procederanno a realizzare una consultazione certificata dei lavoratori interessati che si concluderà entro il 31.01.2022; in caso di esito positivo, si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo

Categorie	Qualifiche	Minimi conglobati ³				Contingenza ⁴
		1.6.2021	1.6.2022	1.6.2023	1.12.2024	
7	Quadri e impiegati direttivi	2.052,70	2.083,89	2.221,43	2.176,21	
6	Impiegati direttivi	1.887,87	1.916,55	2.043,04	2.001,46	
5S	Impiegati di concetto – Intermedi	1.756,17	1.782,85	1.900,52	1.861,84	
5 ²	Impiegati di concetto - Intermedi - Operai specializzati	1.645,37	1.670,37	1.780,61	1.744,37	
4	Impiegati d'ordine - Intermedi - Operai specializzati	1.540,12	1.563,52	1.666,71	1.632,78	
3	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.480,15	1.502,64	1.601,81	1.569,21	
2	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.343,45	1.363,86	1.453,87	1.424,29	
1	Operai comuni	1.223,22	-	-	-	

¹Dall'1.4.2000 conglobata nel minimo.

² I lavoratori di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima, già inquadrati nella categoria 5 ed individuati nel punto 2) della medesima categoria come descritta nel ccnl 21.4.2008, appartenenti alle figure professionali in possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'elemento retributivo di professionalità, vengono trasferiti alla categoria 5S, primo alinea, con effetto 1.7.2010 con assorbimento, nel relativo minimo tabellare, del suddetto elemento retributivo (che viene, pertanto, meno come istituto contrattuale) e con possibilità di assorbimento di eventuali ulteriori compensi riconosciuti a titolo individuale ovvero collegati alle specifiche funzioni e/o professionalità

³ Nel mese di giugno di ogni anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntiva misurata con "IIPCA al netto degli energetici importanti" così come fornita dall'ISTAT applicata ai minimi stessi. Le Parti si incontreranno entro il mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui sopra.

⁴ A decorrere dall'1.6.2022 la categoria 1 viene eliminata. I lavoratori in forza al 31.5.2022 inquadrati in cat. 1 saranno riclassificati alla cat. 2 dal 1.6.2022, conservando a tutti gli effetti di legge e contratto, l'anzianità di servizio maturata nel precedente livello

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	Terzo elemento
¹	€ 114,00 ²			6% del minimo tabellare conglobato	€ 59,39, cat. 7

¹Dall'1.1.2009 conglobato nel minimo

²Comprendente dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella cat. 7 (€ 59,39).

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
13	26	173	40 ore

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI

	Una tantum	non prevista																			
RETRIBUTIVI	Premi aziendali e di risultato/Elemento perequativo	è consentita per l'istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. L'erogazione del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti <i>Elemento Perequativo</i> - a decorrere dal 2022, ai lavoratori in forza all'1.1 di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che, nel corso dell'anno precedente, abbiano percepito un trattamento retributivo composto da importi retributivi fissati dal ccnl, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250 euro, onnicomprensiva e non incidente sul tfr, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal ccnl, in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente																			
	Flexible benefits	entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 200 da utilizzare entro il 31.05 dell'anno successivo. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivi, assunti entro il 31.12 di ciascun anno: con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01 – 31.12). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 01.06 – 31.12 di ciascun anno																			
	Indennità trasferta	non regolamentata																			
	Gratifica natalizia	<i>operai</i> : pari a 173 ore di retribuzione da erogare in occasione della ricorrenza natalizia																			
	Tredicesima	<i>impiegati</i> : 1 mensilità da erogare in occasione del Natale																			
	Quattordicesima	non prevista																			
	Altre mensilità aggiuntive	non previste																			
	Scatti anzianità	5 biennali in cifra fissa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>dall'1.1.2002</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>18,49</td></tr> <tr><td>2</td><td>21,59</td></tr> <tr><td>3</td><td>25,05</td></tr> <tr><td>4</td><td>26,75</td></tr> <tr><td>5</td><td>29,64</td></tr> <tr><td>5S</td><td>32,43</td></tr> <tr><td>6</td><td>36,41</td></tr> <tr><td>7</td><td>40,96</td></tr> </tbody> </table>	Categorie	dall'1.1.2002	1	18,49	2	21,59	3	25,05	4	26,75	5	29,64	5S	32,43	6	36,41	7	40,96
	Categorie	dall'1.1.2002																			
	1	18,49																			
2	21,59																				
3	25,05																				
4	26,75																				
5	29,64																				
5S	32,43																				
6	36,41																				
7	40,96																				
Anzianità convenzionale	non prevista																				

a decorrere dall'1.6.2017 in caso di passaggio a categoria superiore, il lavoratore conserva l'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo

RETRIBUTIVI	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p>a decorrere dall'1.1.2022, il lavoro straordinario è ammesso nel limite massimo di 270 ore annuali per ciascun lavoratore (ai soli fini contrattuali, contenuto in 2 ore giornaliere e 8 settimanali). Maggiorazioni, da computare sulla paga base di fatto (minimo, superminimi individuali e/o collettivi, premio di produzione ovvero indennità sostitutiva): a. Lavoro straordinario: prime 2 ore, 25%; ore successive, 30%; b. Lavoro prestato tra le ore 22 e le ore 6: turni avvicendati, 20%; non a turni, 30%; c. Lavoro festivo: 45%; d. Lavoro straordinario festivo: 55%</p> <p>Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale. Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le RSU. Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori di riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del sabato</p> <p>Banca ore - istituita per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore accantonate avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dall'1.1 dell'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che intendano usufruire dalla Banca ore dovranno darne comunicazione all'impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e l'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei rispettivi quadrimestri (gennaio-aprile, maggio-agosto e settembre-dicembre). Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione. Al termine del periodo di 24 mesi le eventuali ore non ancora usufruite saranno liquidate con la retribuzione ordinaria in atto</p> <p>Banca ore solidale – i lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovano nelle condizioni di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti ovvero a favore di colleghe donne vittime di violenza di genere, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili</p>						
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Ccnl. Gli accordi aziendali hanno durata triennale						
	Indennità	di trasferimento: i lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale. Il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni						
	Mansioni discontinue	si considerano discontinue: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni. Possono essere assunti per un orario di lavoro compreso tra le 40 e le 48 ore. Le ore prestate fino a concorrenza delle 48 ore o del minor orario pattuito saranno compensate con quote orarie di retribuzione senza le maggiorazioni per lavoro straordinario						
	Cottimo, magg. garantita	<p>le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi tabellari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categorie</th> <th>dall'1.4.2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2, 3</td> <td>1,3%</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>1,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>nel caso in cui il lavoratore non riesca a conseguire tale utile, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo. Qualora il lavoratore passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale</p>	Categorie	dall'1.4.2000	1, 2, 3	1,3%	4, 5	1,5%
	Categorie	dall'1.4.2000						
1, 2, 3	1,3%							
4, 5	1,5%							
Erogazione TFR	nessuna particolarità							
Vitto e alloggio	nessuna particolarità							
ORARIO	Ferie	a. 4 settimane, operai. 4 settimane, impiegati e intermedi; b. 4 settimane + 5 giorni, impiegati con anzianità oltre 18 anni. Ogni settimana di ferie dovrà essere raggugliata a 6 giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diversi accordi aziendali						
	Permessi retribuiti	a. fino a 24 ore per trimestre, ai membri di organi direttivi, provinciali e nazionali delle Confederazioni sindacali dei Comitati Direttivi delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali metalmeccanici; b. studenti: diritto a turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonerano dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Diritto allo studio: 150 ore pro capite per triennio, usufruibili anche in un solo anno. In caso di frequenza per il recupero della scuola dell'obbligo il numero di ore è pari a 250. Permessi retribuiti per sostenere esami e ulteriori 2 giorni precedenti l'esame in caso di esame universitario. Possono usufruire di tali permessi il 2% dei lavoratori; c. per assemblee dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite; d. ai componenti le RSU, per l'espletamento delle loro funzioni ai sensi della L. 300/1970; e. 3 giorni, in caso di decesso o di documentata infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore						
	Riduzione orario	13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore). Per i lavoratori turnisti con intervallo retribuito per il pasto, 8 ore della suddetta riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o 13ª mensilità) al valore retribuito sul quale la stessa è computata. Tali riduzioni non si applicano nei casi di orario di lavoro inferiori alle 40 ore (esempio il turno 6x6). Una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 7, può essere utilizzata per la fruizione collettiva (1 permesso potrà essere reso non fruibile entro l'anno e qualora il lavoratore non ne chieda l'accantonamento nel conto ore individuale, esso sarà liquidato unitamente alla retribuzione del mese di dicembre). I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al reparto o al turno. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto Ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentire la fruizione, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza						
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11, trattamento le festività che coincidono con la domenica. <i>Operai:</i> le giornate di festività sono raggugliate a 6 ore e 40 minuti (1/6 di 40 ore). Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario su 5 giorni, le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì sono retribuite in ragione di 8 ore. Quelle cadenti di sabato e domenica in ragione di 6 ore e 40 minuti. <i>Impiegati:</i> nel caso in cui una festività cada di domenica è dovuto l'importo di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26 della retribuzione mensile						
	Festività soppresse	vedere riduzione orario di lavoro						
	Flessibilità orario contrattuale	l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino a 45 ore settimanali (elevabili a 48 per specifiche esigenze aziendali), a cui corrisponderà, entro un arco temporale di 12 mesi e in periodi di minore attività lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. Per le ore di lavoro prestate oltre l'orario contrattuale normale sarà riconosciuta, a decorrere dall'1.1.2001, una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva del 10% (12% per le ore da prestarsi al sabato) da computarsi sulla paga base di fatto. Al lavoratore che non abbia						

ORARIO		effettuato, anche parzialmente le ore di supero in regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minor orario verrà proporzionalmente ridotta																								
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	<p><i>Passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria (normativa applicabile dall'1.5.2008)</i>- a. i lavoratori in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore saranno inseriti nella 3ª cat. dopo 6 mesi di servizio; b. i lavoratori in possesso di diploma di attestato di qualifica biennale, di diploma di qualifica triennale o titolo di studio equipollente saranno inseriti nella 3ª cat. dopo 12 mesi di servizio se il titolo di studio è specifico rispetto alle mansioni da svolgere, dopo 18 mesi negli altri casi; c. per i lavoratori della 2ª cat. che abbiano completato l'obbligo scolastico ma privi di attestato o diploma, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno 1 mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 30 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità. Decorsi i periodi suddetti in compiti propri della 2ª categoria, i lavoratori impiegati nel ciclo produttivo passeranno alla categoria superiore</p> <p>Ai lavoratori cui si applica la Disciplina Speciale -Parte Terza (impiegati) saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità: a. i lavoratori in possesso di laurea (anche di base triennale) in fase di inserimento nell'azienda verranno inquadrati nella 5ª cat., sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita; b. i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori in fase di inserimento nell'azienda verranno inquadrati nella 4ª cat., sempre che svolgano attività inerenti al diploma conseguito; c. i lavoratori inquadrati nella 2ª cat. di cui al 2° alinea delle relative declaratorie dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3ª categoria</p> <p>N.B. I lavoratori di cui alla Disciplina Speciale, Parte seconda, già inquadrati in 4ª e 5ª categoria passeranno rispettivamente in 5ª e in 5ªS con decorrenza 1.1.2011</p>																								
	Passaggio qualifica superiore	nel caso di passaggio da operaio a intermedio o impiegato, l'anzianità di servizio è computata per il 50% agli effetti delle ferie, malattia, preavviso e dimissioni. Nel caso di passaggio da intermedio a impiegato, l'anzianità agli effetti delle ferie, preavviso di licenziamento e dimissioni, è computata per il 100%																								
ASSENZE	Malattia	<p>a. conservazione del posto: 183 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni; 244 giorni di calendario per anzianità da 5 a 10 anni; 305 giorni di calendario per anzianità oltre 10 anni. In caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso ed il periodo complessivo di conservazione sarà: 274 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni; 365 giorni di calendario per anzianità da 5 a 10 anni; 456 giorni di calendario per anzianità oltre 10 anni; b. trattamento economico:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th colspan="2">Malattia normale</th> <th colspan="2">Più malattie nell'ultimo triennio</th> </tr> <tr> <th>100% primi</th> <th>75% per altri</th> <th>100% primi</th> <th>75% per altri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>61 giorni</td> <td>122 giorni</td> <td>61 giorni</td> <td>213 giorni</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>91 giorni</td> <td>153 giorni</td> <td>91 giorni</td> <td>274 giorni</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>122 giorni</td> <td>183 giorni</td> <td>122 giorni</td> <td>334 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p>i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico fino ad un massimo di 61 giorni di calendario. Nel caso in cui durante ogni anno (1.1-31.12) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 7 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze non superiore a 7 giorni saranno retribuiti nel seguente modo: 4° assenza, 66% della retribuzione globale; 5° e successive, 50% della retribuzione globale. Sono escluse dall'applicazione di questa disciplina le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso day hospital nonché le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa. Sono escluse anche le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all'emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione</p>	Anzianità	Malattia normale		Più malattie nell'ultimo triennio		100% primi	75% per altri	100% primi	75% per altri	fino a 5 anni	61 giorni	122 giorni	61 giorni	213 giorni	da 5 a 10 anni	91 giorni	153 giorni	91 giorni	274 giorni	oltre 10 anni	122 giorni	183 giorni	122 giorni	334 giorni
	Anzianità	Malattia normale		Più malattie nell'ultimo triennio																						
		100% primi	75% per altri	100% primi	75% per altri																					
	fino a 5 anni	61 giorni	122 giorni	61 giorni	213 giorni																					
	da 5 a 10 anni	91 giorni	153 giorni	91 giorni	274 giorni																					
	oltre 10 anni	122 giorni	183 giorni	122 giorni	334 giorni																					
	Infortunio	conservazione del posto e integrazione dell'Indennità Inps al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica. Per gli infortuni verificatisi successivamente all'1.1.2001 al lavoratore sarà garantita l'erogazione delle spettanze come avviene per le assenze per malattia																								
Maternità	integrazione indennità Inps al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'assenza obbligatoria <i>Congedi parentali</i> - il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita, hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non superiore a 10 mesi elevato ad 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati rispettivamente ad un'ora e a 2 ore, per i part time pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo																									
Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi, con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio																									
Permessi	a. studenti: 120 ore nell'anno non retribuite il cui utilizzo viene programmato trimestralmente; b. brevi permessi per giustificati motivi																									
Sospensione/riduzione lavoro o CIG	in caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore può recedere dal rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione di tutte le indennità. È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute a causa di forza maggiore purché il recupero sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione																									
Aspettative	a. massimo 3 anni non retribuiti, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi riabilitativi; b. massimo 4 mesi non retribuiti (anche frazionabili per periodi non inferiori a 1 mese) ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo; c. non retribuita della durata compresa tra 1 mese e 6 mesi non frazionabili, per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro; nel caso di richiesta motivata dall'esigenza di svolgere attività di volontariato, lavori di cura o studio, cura dei figli fino a 7 anni, la suddetta anzianità è ridotta a 5anni; d. per funzioni pubbliche (vedere legge 300/1970); e. massimo 4 mesi, per malattia, al termine del periodo di comporto. Decorso tale periodo in presenza di malattia grave e continua, è riconosciuto al lavoratore un ulteriore periodo fino alla guarigione clinica e comunque della durata massima di 18 mesi continuativi																									
GESTIONE	Prova	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Durata ordinaria</th> <th>Durata ridotta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2 e 3</td> <td>1 mese e ½</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4, 5 e 5S</td> <td>3 mesi</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>6, 7 e 7Q</td> <td>6 mesi</td> <td>3 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>i periodi di prova sono ridotti delle misure sopra indicate per i lavoratori: a. che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b. che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione. Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine, che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto periodo di prova. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi</p>	Cat.	Durata ordinaria	Durata ridotta	1, 2 e 3	1 mese e ½		4, 5 e 5S	3 mesi	2 mesi	6, 7 e 7Q	6 mesi	3 mesi												
	Cat.	Durata ordinaria	Durata ridotta																							
1, 2 e 3	1 mese e ½																									
4, 5 e 5S	3 mesi	2 mesi																								
6, 7 e 7Q	6 mesi	3 mesi																								

GESTIONE	Preavviso	<p>a. operai: 6 giorni; i termini di preavviso possono avere luogo in qualunque giorno della settimana;</p> <p>b. impiegati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Cat. 6 e 7</th> <th>Cat. 5</th> <th>Cat. 2, 3 e 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>4 mesi</td> <td>2 mesi 1/2</td> <td>2 mesi</td> </tr> </tbody> </table>				Anzianità	Cat. 6 e 7	Cat. 5	Cat. 2, 3 e 4	fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese	da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi																																																																																																				
	Anzianità	Cat. 6 e 7	Cat. 5	Cat. 2, 3 e 4																																																																																																																					
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese																																																																																																																						
da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2																																																																																																																						
oltre 10 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi																																																																																																																						
Tirocinio	non regolamentato																																																																																																																								
Apprendistato	<p>Apprendistato Professionalizzante (D.lgs. 81/2015) - a. Sfera di applicazione: può riguardare i lavoratori inquadrati in ciascuna Disciplina Speciale; le qualifiche conseguibili sono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3° alla 6° comprese; b. Limiti di età: possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni; c. Periodo di prova: corrispondente a quello del lavoratore di pari qualifica disciplinato dal Ccnl per il livello di inquadramento iniziale; d. Precedenti periodi di apprendistato: i periodi di servizio in qualità di apprendista, prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, anche per il conseguimento di qualifica o diploma professionale, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e si riferiscano alle stesse attività; e. Durata: minima pari a 6 mesi e massima pari a 36 mesi, salvo che per le seguenti figure professionali: A) rientranti nei profili professionali delle categorie 5° e 5°S e inquadrati nella Disciplina Speciale Parte Prima: Cat. 5°, Compositore di leghe, tornitore in lastra, miniaturista; Cat. 5°S, Incisore stampi acciaio, Modellista cesellatore martellatore, Orafo incastonatore, Modellista gioielliere. Durata pari a 48 mesi in quanto tali lavori sono caratterizzati da elevata professionalità a carattere artigianale; B) addette a produzioni in serie svolte su linee a catena/banco o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3° categoria. Durata pari a 24 mesi ed al termine del periodo di apprendistato, l'inquadramento sarà in 3° categoria; f. Sospensione: in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore a 30 giorni consecutivi il periodo di apprendistato viene corrispondentemente prolungato; g. Orario di lavoro: 40 ore settimanali; h. Inquadramento: inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione finale. Gli apprendisti assunti prima dell'1.6.2022, fermo restando l'inquadramento e la relativa retribuzione previsti dal CCNL, a decorrere dall'1.6.2022, laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1° cat., saranno automaticamente inquadrati nella 2° cat.; i. Retribuzione: corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento. Trascorso 1/3 dell'apprendistato la retribuzione e l'inquadramento saranno corrispondenti a quello minimo contrattuale previsto per il livello superiore a quello di inserimento; trascorsi 2/3 dell'apprendistato la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale; A decorrere dall'1.2.2022 gli apprendisti saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come riportato nella successiva tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodi di riferimento</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/3 del periodo</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>2/3 del periodo</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>3/3 del periodo</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <p>l. Formazione: non inferiore a 80 ore medie annue, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, integrate dall'offerta formativa pubblica ove prevista per l'acquisizione di competenze di base e trasversali; m. Malattia: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 183 giorni di calendario. Nel caso di più malattie i periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso e il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 274 giorni di calendario. Al superamento dei limiti di conservazione del posto il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa non frazionabile e non retribuita pari a 4 mesi; a fronte del protrarsi dell'assenza il lavoratore potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi. Il trattamento economico che le aziende corrispondono all'apprendista, nell'ambito della conservazione del posto, è un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o altre forme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto. A tal fine il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione globale per i primi 61 giorni e al 66% della retribuzione globale per i 122 giorni successivi. Nell'ipotesi di più malattie il trattamento sarà il seguente: 274 giorni, di cui 61 a intera retribuzione globale e 213 al 66% della retribuzione; i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico fino al massimo di 61 giorni di calendario; n. Recesso: 15 giorni decorrenti dal termine del contratto ai sensi dell'art. 2118 del C.C.; o. Previdenza complementare: il contributo mensile per gli apprendisti iscritti a COMETA è pari a 1,5% della retribuzione</p> <p>Retribuzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th colspan="4">Minimi conglobati</th> </tr> <tr> <th>1.6.2021</th> <th>1.6.2022</th> <th>1.6.2023</th> <th>1.12.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Categoria 6</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.645,37</td> <td>1.629,07</td> <td>1.736,58</td> <td>1.701,24</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.756,17</td> <td>1.724,90</td> <td>1.838,74</td> <td>1.801,31</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.887,87</td> <td>1.820,72</td> <td>1.940,89</td> <td>1.901,39</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Categoria 5S</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.540,12</td> <td>1.515,42</td> <td>1.615,44</td> <td>1.582,56</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.645,37</td> <td>1.604,57</td> <td>1.710,47</td> <td>1.675,66</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.756,17</td> <td>1.693,71</td> <td>1.805,49</td> <td>1.768,75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Categoria 5</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.480,15</td> <td>1.419,81</td> <td>1.513,52</td> <td>1.482,71</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.540,12</td> <td>1.503,33</td> <td>1.602,55</td> <td>1.569,93</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.645,37</td> <td>1.586,85</td> <td>1.691,58</td> <td>1.657,15</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Categoria 4</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.343,45</td> <td>1.328,99</td> <td>1.416,70</td> <td>1.387,86</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.480,15</td> <td>1.407,17</td> <td>1.500,04</td> <td>1.469,50</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.540,12</td> <td>1.485,34</td> <td>1.583,37</td> <td>1.551,14</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Categoria 3</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.223,22</td> <td>1.277,24</td> <td>1.361,54</td> <td>1.333,83</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.343,45</td> <td>1.352,38</td> <td>1.441,63</td> <td>1.412,29</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.480,15</td> <td>1.427,51</td> <td>1.521,72</td> <td>1.490,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – a. Limiti di età: possono essere assunti giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni; b. Durata: determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi e superiore a: 3 anni, per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; 4 anni, per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; 4 anni, per il conseguimento del diploma di istruzione</p>				Periodi di riferimento	Percentuale	1/3 del periodo	85%	2/3 del periodo	90%	3/3 del periodo	95%	Periodo	Minimi conglobati				1.6.2021	1.6.2022	1.6.2023	1.12.2024	Categoria 6					Primi 12 mesi	1.645,37	1.629,07	1.736,58	1.701,24	Successivi 12 mesi	1.756,17	1.724,90	1.838,74	1.801,31	Ultimi 12 mesi	1.887,87	1.820,72	1.940,89	1.901,39	Categoria 5S					Primi 12 mesi	1.540,12	1.515,42	1.615,44	1.582,56	Successivi 12 mesi	1.645,37	1.604,57	1.710,47	1.675,66	Ultimi 12 mesi	1.756,17	1.693,71	1.805,49	1.768,75	Categoria 5					Primi 12 mesi	1.480,15	1.419,81	1.513,52	1.482,71	Successivi 12 mesi	1.540,12	1.503,33	1.602,55	1.569,93	Ultimi 12 mesi	1.645,37	1.586,85	1.691,58	1.657,15	Categoria 4					Primi 12 mesi	1.343,45	1.328,99	1.416,70	1.387,86	Successivi 12 mesi	1.480,15	1.407,17	1.500,04	1.469,50	Ultimi 12 mesi	1.540,12	1.485,34	1.583,37	1.551,14	Categoria 3					Primi 12 mesi	1.223,22	1.277,24	1.361,54	1.333,83	Successivi 12 mesi	1.343,45	1.352,38	1.441,63	1.412,29	Ultimi 12 mesi	1.480,15	1.427,51	1.521,72	1.490,75
Periodi di riferimento	Percentuale																																																																																																																								
1/3 del periodo	85%																																																																																																																								
2/3 del periodo	90%																																																																																																																								
3/3 del periodo	95%																																																																																																																								
Periodo	Minimi conglobati																																																																																																																								
	1.6.2021	1.6.2022	1.6.2023	1.12.2024																																																																																																																					
Categoria 6																																																																																																																									
Primi 12 mesi	1.645,37	1.629,07	1.736,58	1.701,24																																																																																																																					
Successivi 12 mesi	1.756,17	1.724,90	1.838,74	1.801,31																																																																																																																					
Ultimi 12 mesi	1.887,87	1.820,72	1.940,89	1.901,39																																																																																																																					
Categoria 5S																																																																																																																									
Primi 12 mesi	1.540,12	1.515,42	1.615,44	1.582,56																																																																																																																					
Successivi 12 mesi	1.645,37	1.604,57	1.710,47	1.675,66																																																																																																																					
Ultimi 12 mesi	1.756,17	1.693,71	1.805,49	1.768,75																																																																																																																					
Categoria 5																																																																																																																									
Primi 12 mesi	1.480,15	1.419,81	1.513,52	1.482,71																																																																																																																					
Successivi 12 mesi	1.540,12	1.503,33	1.602,55	1.569,93																																																																																																																					
Ultimi 12 mesi	1.645,37	1.586,85	1.691,58	1.657,15																																																																																																																					
Categoria 4																																																																																																																									
Primi 12 mesi	1.343,45	1.328,99	1.416,70	1.387,86																																																																																																																					
Successivi 12 mesi	1.480,15	1.407,17	1.500,04	1.469,50																																																																																																																					
Ultimi 12 mesi	1.540,12	1.485,34	1.583,37	1.551,14																																																																																																																					
Categoria 3																																																																																																																									
Primi 12 mesi	1.223,22	1.277,24	1.361,54	1.333,83																																																																																																																					
Successivi 12 mesi	1.343,45	1.352,38	1.441,63	1.412,29																																																																																																																					
Ultimi 12 mesi	1.480,15	1.427,51	1.521,72	1.490,75																																																																																																																					

GESTIONE		<p>secondaria superiore; 2 anni, per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, c. 6°, del D.lgs. 226/2005; 1 anno, per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente; 1 anno, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche; c. Prova: 160 ore di presenza in azienda; d. Inquadramento e retribuzione: all'apprendista sarà attribuita la 3° cat.; per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% del minimo tabellare. La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista sarà determinata dall'applicazione delle seguenti percentuali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Apprendistato per il conseguimento di:</th> <th>Anno scolastico</th> <th>Retribuzione delle ore di lavoro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Qualifica di istruzione e formazione professionale</td> <td>Secondo anno</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Terzo anno</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Quarto anno</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Diploma di istruzione e formazione professionale o istruzione secondaria superiore (esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)</td> <td>Secondo anno</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Terzo anno</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Quarto anno</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di leFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente</td> <td>Quinto anno</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Anno unico</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato</td> <td>Primo anno</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Secondo anno</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Anno unico</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Certificato di specializzazione tecnica superiore</td> <td>Primo anno</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Secondo anno</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Ferie: 4 settimane (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di PAR; f. Recesso: 15 giorni ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Codice civile</p> <p><i>Apprendistato di alta formazione e ricerca – a. Limiti di età: possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo; b. Durata: disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.lgs. 81/2015; c. Prova: pari alla durata prevista dal CCNL vigente per il livello di inquadramento iniziale; d. Inquadramento e retribuzione: l'apprendista assunto a decorrere dall'1.2.2022 sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali: A) Per i percorsi di durata superiore all'anno: per la prima metà del periodo, 85%; per la seconda metà, 90%; B) Per i percorsi di durata non superiore all'anno: 90%. C) Recesso: 15 giorni ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Codice civile</i></p>	Apprendistato per il conseguimento di:	Anno scolastico	Retribuzione delle ore di lavoro	Qualifica di istruzione e formazione professionale	Secondo anno	55%	Terzo anno	60%	Quarto anno	65%	Diploma di istruzione e formazione professionale o istruzione secondaria superiore (esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)	Secondo anno	55%	Terzo anno	60%	Quarto anno	65%	Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di leFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente	Quinto anno	70%	Anno unico	65%	Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato	Primo anno	65%	Secondo anno	70%	Anno unico	70%	Certificato di specializzazione tecnica superiore	Primo anno	65%	Secondo anno	70%
	Apprendistato per il conseguimento di:	Anno scolastico	Retribuzione delle ore di lavoro																																	
	Qualifica di istruzione e formazione professionale	Secondo anno	55%																																	
		Terzo anno	60%																																	
Quarto anno		65%																																		
Diploma di istruzione e formazione professionale o istruzione secondaria superiore (esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale)	Secondo anno	55%																																		
	Terzo anno	60%																																		
	Quarto anno	65%																																		
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di leFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente	Quinto anno	70%																																		
	Anno unico	65%																																		
Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato	Primo anno	65%																																		
	Secondo anno	70%																																		
	Anno unico	70%																																		
Certificato di specializzazione tecnica superiore	Primo anno	65%																																		
	Secondo anno	70%																																		
	Contratto intermittente	non regolamentato																																		
	Contratto tempo determinato	<p>a. periodo di prova: non potrà avere una durata superiore al 40% della durata del contratto a tempo determinato, fermi restando i limiti massimi previsti nelle suddette normative; b. malattia e infortunio non sul lavoro: il periodo di comporto ed il trattamento economico a carico dell'azienda sono complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni e con un massimo corrispondente a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. c. l'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo (art. 4, c. 2, D.Lgs. 151/2001); d. la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione nei casi già definiti dal DPR 1525/63 ed in particolare per le caratteristiche del settore orafa-argentiero nelle attività connesse alla partecipazione a fiere ed esposizioni o manifestazioni promozionali: i periodi di intensificazione di attività non possono superare complessivamente i 4 mesi nell'anno solare. e. oltre alle attività stagionali definite dal D.lgs. 81/2015, viene definito che sono attività stagionali quelle caratterizzate dalla necessità ricorrente in intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno. Tali periodi non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, e saranno concordati in sede aziendale, in accordo con la RSU; f. il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività. I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con analoghe mansioni, sia periodi di lavoro con rapporto a termine che periodo di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita</p>																																		
	Part time	<p>compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, qualora sia richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. È consentita per ragioni tecniche o organizzative o produttive o amministrative, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato fino al raggiungimento dell'orario settimanale di 40 ore. Le prestazioni supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sulla paga base di fatto ed il relativo compenso si intende omnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti e non avrà incidenza sul TFR. Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, è possibile la prestazione di lavoro straordinario, con applicazione della disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Possono essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti a tempo parziale verticale o misto anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, previo consenso del lavoratore formalizzato per iscritto. La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso di almeno 6 giorni lavorativi. Per le ore di lavoro prestate in aumento, in caso di applicazione di clausole elastiche, sarà applicata la maggiorazione del 15%; la variazione in aumento della prestazione è consentita per una quantità annua di ore non superiore al 25% della normale prestazione a tempo parziale. In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto delle clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta la maggiorazione del 10%. L'impresa, nei limiti della percentuale del 3%, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori conviventi, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza; gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, in modo da consentire lo svolgimento delle terapie</p>																																		
	Lavoro domicilio	viene corrisposta una indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali pari al 22% della retribuzione globale percepita dal lavoratore nello stesso periodo; e un'indennità sostitutiva del TFR pari al 7,4% dell'ammontare complessivo della retribuzione percepita (si veda Allegato 3 del CCNL)																																		

GESTIONE	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	ai lavoratori spettano tutti i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL vigente e ogni altro trattamento in atto in azienda. I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con analoghe mansioni, sia periodi di lavoro con rapporto a termine che periodo di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Lavoro agile	le Parti convengono di affidare ad una Commissione paritetica la definizione di un quadro normativo a partire dall'esercizio del c.d. "diritto alla disconnessione", dei "diritti sindacali", la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione e ciò anche alla luce del Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
PREVIDENZA ASSISTENZA	Collocamento	nessuna particolarità
	Previd. integrativa/complem.	<p>FONDO COMETA – a decorrere dal 1° aprile 2018, a favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,6% del minimo contrattuale. A decorrere dall'1.12.2024 la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà elevata al 2% raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la cat. 7. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31.12.2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1.1.2023, è elevata all'1,80% dei minimi contrattuali; a decorrere dall'1.12.2024, per tali lavoratori, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,20% raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la cat. 7. I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui sopra versando una contribuzione almeno pari all'1,20% del minimo contrattuale mediante trattenuta mensile in busta paga</p> <p><i>Conferimento TFR</i> – a favore dei medesimi lavoratori, l'azienda verserà al Fondo pensione, il TFR maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993 possono optare all'atto dell'iscrizione a COMETA per una quota annua di TFR da destinare al Fondo pensione, pari al 40%</p> <p><i>Quota associativa</i> – all'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore a COMETA si procederà al versamento di un importo di € 5,16 a carico azienda e di € 5,16 a carico lavoratore a titolo di quota di iscrizione</p>
	Assistenza integrativa	a decorrere dall'1.4.2018 tutti i lavoratori in forza alla medesima data sono iscritti al Fondo MetaSalute, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. Hanno diritto all'iscrizione i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part time e a domicilio, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tal caso l'iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto. La contribuzione è pari ad € 156,00 (suddivisi in 12 quote mensili da € 13,00 l'una) a totale carico dell'azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali. La contribuzione stabilita è inoltre dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall'istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ovvero che beneficiano della NASPI. Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto. In presenza di altre forme di sanità integrativa riconosciute dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dell'azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore, a decorrere dall'1.4.2018, a € 156,00 annui
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	l'azienda è responsabile per i danni conseguenti a colpa, arrecati dal quadro nello svolgimento delle proprie mansioni. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro, anche attraverso apposita polizza assicurativa, l'assistenza legale per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte